

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE IL
MELOGRANO SOCIETA'
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA GIUSEPPE GARIBALDI
33

Numero REA: PI - 110710

Codice fiscale: 01256010503

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	"COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO"	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita ai sensi della Legge 381/91 la Società	
	Cooperativa denominata:-	
	"Cooperativa Sociale IL MELOGRANO"	
	con sede nel comune di Pisa; potrà istituire sedi secondarie	
	succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove,	
	nei modi e nei termini di legge.	
	La Cooperativa ha durata fino all'anno 2030 del giorno della	
	sua costituzione e potrà essere prorogata a norma di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regio-	
	nali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in ma-	
	teria di società a responsabilità limitata in quanto compati-	
	bili con la disciplina cooperativistica.	
	SCOPI	
	ART. 2 - La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attivi-	
	tà lavorative e di servizi. La Cooperativa non ha finalità di	
	lucro in ossequio ai principi mutualistici sanciti all'arti-	
	colo 26 D.L C.P.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577.	
	Essa si propone i seguenti scopi:	

a) Mettere in atto attività lavorative che siano aperte all'accoglienza e al reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazione di disagio personale e/o sociale;

b) Organizzare il lavoro con particolare attenzione alla valorizzazione delle capacità individuali, professionali e nel rispetto di ciascuno;

c) Vivere l'esperienza e l'impegno lavorativo attraverso i valori della partecipazione, della responsabilizzazione, della collaborazione solidale, dell'espressività e della socializzazione, rifiutando qualsiasi metodo di violenza e/o coercitivo,

d) Curare la formazione e la competenza dei soci, dei volontari e di quanti operano all'interno della Cooperativa stessa;

e) Sostenere la promozione di nuova cooperazione sociale, sia in ambito nazionale che internazionale, nell'ottica di sviluppo della comunità.

OGGETTO SOCIALE

ART 3 - Al fine di conseguire gli scopi di cui sopra, ed in particolare per favorire il reinserimento sociale-lavorativo di persone svantaggiate in stato di disagio, la Cooperativa può esercitare attività lavorative così individuate:

1) Pulizie, imbiancature, falegnameria, manutenzioni edili, elettriche, idrauliche e facchinaggio;

2) giardinaggio, progettazione, cura e manutenzione di aree

	verdi, boschive, attività agricole di qualsiasi genere;	
	3) attività turistiche, di turismo sociale, di gestione ostelli, di affittacamere, etc...;	
	4) cura, gestione, distribuzione di periodici di stampa di produzione propria e non;	
	5) attività di centri di ascolto, segreteria, consulenze, ricerche, studi, servizi vari utili al conseguimento degli scopi statutari rivolti anche alla sensibilizzazione e promozione culturale	
	6) gestione di attività di cooperazione internazionale anche nell'ambito dello sviluppo economico, con particolare attenzione alla promozione di impresa sociale o socialmente utile e di sviluppo di comunità;	
	7) servizi di catering, buffet, banqueting, organizzazione di eventi, cucina a domicilio e simili;	
	8) esercizio di attività imprenditoriali nel settore della ristorazione (privata, pubblica e parapubblica) con gestione diretta o assunzione in appalto di strutture quali ristoranti, trattorie, bar, tavole calde, rosticcerie, mense aziendali, mense scolastiche, strutture per la ristorazione scolastica, ristorazione sanitaria,;	
	9) attività di formazione e istruzione sia scolastica che professionale;	
	10) sviluppo e gestione di banche dati informatiche;	
	11) manutenzioni della segnaletica stradale sia orizzontale	

che verticale;

12) prestazioni di dattilografia copisteria traduzioni amministrazione, contabilità e segreteria in genere;

13) attività di autotrasporto di persone su strada e di cose per conto terzi;

14) ogni altra attività che sia ritenuta utile e opportuna

Per il conseguimento delle proprie finalità generali la Cooperativa potrà:

a) - accettare donazioni ;

b) - stipulare contratti, convenzioni e accordi con privati, enti, associazioni e società pubbliche o private;

c) - usufruire di tutti i contributi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da tutti gli Enti Locali;

d) - stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell' Art 2545 septies;

e) - partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi di solidarietà, cooperazione, volontariato;

f) - promuovere e avvalersi della collaborazione di volontari che, per specifiche capacità, possono essere di aiuto al raggiungimento degli scopi detti .

A tal fine la Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di

natura immobiliare, mobiliare, creditizie e finanziarie o utili al conseguimento degli scopi sociali o comunque attinenti ai medesimi. Essa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa potrà quindi richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e risparmio tra i soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali la Cooperativa potrà:

- assumere per deliberazione dell'Organo Amministrativo interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad imprese Cooperative e/o ad imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesione e partecipazione a società, ad Enti, Organismi Economici, Consortili e Fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa ;

- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

- acquistare o assumere in affitto locali, attrezzi, apparecchi, macchine e ogni altra cosa ritenuta utile e necessaria per lo svolgimento delle attività sopra elencate.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

SOCI

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a quanto stabilito dalla legge.

Possono essere soci

a) le persone fisiche che, condividendo in pieno i fini e gli scopi statuari, intendono partecipare attivamente alla gestione comunitaria delle attività sociali per il raggiungimento dei fini stessi per cui la cooperativa è stata costituita senza distinzione tra persone retribuite e non;

b) le persone giuridiche, gli enti, le associazioni, il cui statuto ed intendimenti siano strettamente compatibili con

quelli della cooperativa;

c) i soci volontari di cui è prevista la presenza che prestino la loro attività gratuitamente;

d) potranno essere ammessi soci sovventori con i limiti e le modalità di cui alla L 31/1/'92 n°59 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2548 c.c;

ART. 5 - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, allegandone documentazione in carta semplice;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere nei limiti di quanto stabilito all'art. 13.

e) i motivi della richiesta ed in particolare la disponibilità all'impegno in una o più attività gestite dalla cooperativa;

La domanda delle persone giuridiche sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere corredata da:

-copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

-eventuale visura camerale

-delibera degli organi sociali di autorizzazione all'atto;

-ammontare delle quote che la persona giuridica intende sottoscrivere

ART. 7 - Sull'accoglienza della domanda decide l'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità.

A seguito delle delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'Organo Amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per scritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - Il nuovo socio deve liberare le quote sottoscritte nei termini che saranno stabiliti dall'Organo Amministrativo, osservare lo Statuto, non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della

Cooperativa, concorrere alla gestione dell'impresa, partecipare all'elaborazione dei programmi di sviluppo, partecipare al rischio di impresa.

I soci, in regola con i conferimenti, hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo Amministrativo; di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese.

ART. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

RECESSO

ART. 10 - Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve comunicare, con raccomandata, la propria decisione all'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione verificando se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Se sussistono i presupposti del recesso, L'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al tribunale. Il mancato ricorso entro sessanta gironi comporta l'accettazione del provvedimento.

ESCLUSIONE

ART. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può,

dall'Organo Amministrativo, essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) che in qualunque modo danneggia, moralmente e materialmente la Cooperativa, oppure fomenta dissidi e disordini tra i soci;

c) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento previsto dall'art. 3 e 25 delle Disposizioni Generali e Finali del presente Statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali;

d) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Cooperativa;

e) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi assunti verso la Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere c), d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a regolarizzare la propria posizione.

L'esclusione dalla Cooperativa potrà avere luogo se trascorso inutilmente un mese da detto invito e qualora il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione l'interessato può proporre opposizione al tribunale nei termini di sessanta giorni dalla comunicazione, Il mancato ricorso entro sessanta giorni comporta l'accettazione del provvedimento.

DECESSO

ART 12 In caso di morte del socio si fa riferimento all'art.

2534 del codice civile

RIMBORSO DELLE QUOTE

ART 13 La liquidazione delle quote al socio receduto o escluso o ai suoi eredi ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale la cui chiusura o scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura però mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. Qualora non avvenga il ritiro delle quote da liquidare da parte del socio debitamente avvisato a termini di legge, l'importo relativo sarà devoluto a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde per 365 giorni in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la

liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DELLE QUOTE

ART. 14 - Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno e vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le quote della cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile, e l'acquisto o il rimborso deve essere dato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolamentare approvato.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 15 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal Capitale Sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 175,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale, formata con la quota degli avanzi di gestione (di cui all'art. 16) e con quote sociali non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo costituente quota di libero contributo versato da soci nonché da Enti e da Amministrazioni varie, donazioni, eredità, lasciti ed elargizioni di beni anche di natura immobiliare.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 16 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il Bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art, 2364 C.C., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

-a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

-al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/1/92 n° 59 nella misura del 3%;

-all'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti e alle condizioni previste dall'art.7 della legge 31/1/92 n° 59;

-ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

-restante parte a riserva straordinaria.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve indivisibili e il contributo al fondo mutualistico.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci operatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

-ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,

-qualifica professionale,

-compensi erogati,

-tempo di permanenza in cooperativa,

-tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ART. 17 -L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, oppure qualora intervengano pressanti esigenze gestionali stabilite dall'Organo amministrativo, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per scritto da 1/10 (un decimo) dei Soci oppure dal Collegio Sindacale, se presente.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante

comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se previsti.

ART. 18 (Assemblea Ordinaria) - L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) nominare gli amministratori;
- c) nominare, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale; elegge fra loro il presidente del Collegio Sindacale;
- d) determinare la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci; qualora l'as-

semblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche sociali si intendono gratuite;

e) approvare gli eventuali regolamenti interni;

f) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci se previsti;

g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

h) ratificare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative;

i) deliberare sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'Organo Amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

l) deliberare, all'occorrenza i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;

m) deliberare la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale

ART. 19 - (Assemblea straordinaria) - L'Assemblea straordinaria è convocata in sede straordinaria per trattare le materie

e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza:

a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi compresa la soppressione delle clausole previste dall'Art 2514 del codice civile;

b) sulla nomina dei poteri degli eventuali liquidatori.

ART. 20 (Svolgimento dell'Assemblea) - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e siano in regola con i versamenti dovuti. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di due soci. Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema di alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta.

Deve procedersi a scrutinio segreto per l'elezione dell'Organo amministrativo e dei Sindaci quando ne faccia richiesta un socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, scegliendo anche tra i soci; l'assistenza del segre-

tario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato all'uopo.

E' possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione secondo quanto sarà indicato dall'Organo Amministrativo nell'avviso di convocazione, In questi casi l'avviso suddetto deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 21 (Validità delle delibere) - L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della Cooperativa, sullo scioglimento anticipato i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

AMMINISTRAZIONE

ART. 22 - La Società è amministrata, con scelta da adottarsi

dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

In caso di cessazione di uno dei Consiglieri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea potrà determinare un eventuale compenso per i componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 23 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei Consiglieri.

La convocazione è fatta o con lettera semplice a ciascun socio o tramite affissione nei locali della Cooperativa almeno

quattro giorni liberi prima della adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

ART. 24 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono esclusiva competenza dell'assemblea.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più suoi membri oppure a comitati tecnici, a coordinatori ecc. il cui numero di membri e le cui attribuzioni saranno fissate dalla stesso Consiglio.

L'Organo Amministrativo può nominare comitati tecnici ed operativi e loro responsabili anche fra estranei stabilendone la composizione, le mansioni, ed eventualmente i compensi.

ART. 25 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, il quale perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, rilasciare quietanze libera-

torie, rilasciare procure per ricorsi e controricorsi, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Cooperativa avanti ad ordini giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri di firma a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o ad un Consigliere designato dal Consiglio stesso.

L'Organo Amministrativo può inoltre delegare alla firma i responsabili (coordinatori) di uno o più settori di attività delimitandone chiaramente gli ambiti di competenza e responsabilità.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 26 - Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto

da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 27 - Il funzionamento operativo, tecnico e amministrativo della Società Cooperativa potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 28 - In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'articolo 21 al primo comma, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

(Art. 11 legge n 59 del 31/1/92).

ART. 29 - Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente Statuto per la qualificazione della Cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono di fatto essere osservate. Per quando non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi

speciali sulla cooperazione.

Firmato Susanna Rognini - Angelo Caccetta, Notaio (segue im-
pronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Registrato a Pisa il 7 maggio 2015
Pisa, li 7 maggio 2015
Firmato digitalmente: Angelo Caccetta Notaio